

ORIGINALE



Città di Benevento

Originale di Deliberazione della Giunta Comunale di Benevento

N. 85

Del 21.05.2012

Oggetto: Delibera di C. C. n. 6 del 30.04.2012 – Indirizzi.

L'anno duemiladodici il giorno 21 del mese di Maggio alle ore 12,00 nella sala Giunta di Palazzo Mosti, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei signori:

		Presente	Assente
Ing. Fausto Pepe	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avv. Raffaele Del Vecchio	Vice Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Luigi Abbate	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Marcellino Aversano	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avv. Mirna Campone	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Nicola Danilo De Luca	"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dr. Rosario Guerra	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Pietro Iadanza	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avv. Cosimo Lepore	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Luigi Scarinzi	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Totale Presenti.....9.....

Partecipa in qualità di Segretario Generale l'Avv. Antonio Orlacchio con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).

Il Presidente Ing. Fausto Pepe, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha approvato il provvedimento entro riportato.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Ing. Fausto Pepe

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Antonio Orlacchio

Il Consiglio Comunale con atto n. 6 del 30/04/2012 ha approvato il rendiconto esercizio 2011 che ha chiuso con un avanzo di amministrazione pari ad euro 9.032.140,66, di cui euro 5.322.467,24 per fondi vincolati ed euro 3.709.673,42 quale avanzo non vincolato, destinato alla copertura dei debiti fuori bilancio dell'ente. Poiché nell'avanzo libero è confluito anche un credito pari ad euro 350.991,66, segnalato come di dubbia esigibilità, tale importo, nel momento del suo inserimento nel bilancio di previsione esercizio 2012, sarà stralciato. L'effettivo utilizzo dell'avanzo, per la tipologia di cui innanzi, sarà, quindi, pari ad euro 3.358.681,76.

La Corte dei Conti - Sezione di Controllo di Napoli- con la pronuncia n. 8/2012 ha raccomandato all'ente la necessità di osservare gli equilibri di bilancio in ogni momento dell'attività amministrativa, con costante monitoraggio dei debiti fuori bilancio e delle passività pregresse. La Giunta, pertanto, con atti numero 30 e 48/2012 ha dato precisi indirizzi alla struttura dell'ente in ordine alla summenzionata pronuncia, indicazioni condivise dallo stesso organo consiliare che ha disposto la trasmissione della delibera n. 6/2012 alla Corte dei Conti Sezione di Controllo della Campania. Tale adempimento è stato ottemperato dalla struttura, come si evince dalla nota allegata.

Il Settore Legale ha trasmesso al Settore Finanze con nota prot. 29133/2012 le comunicazioni dei vari Settori da cui si è potuto evincere, fatti salvi errori e/omissioni, la situazione di seguito riepilogata che è stata anche inserita nella delibera di approvazione del rendiconto esercizio 2011 :

SETTORE	DEBITI	PASSIVITA'PREGRESSE	TOTALE
FINANZE	0,00	1.682.786,59	1.682.786,59
URBANISTICA	0,00	0,00	0,00
LEGALE	515.955,81	3.269.300,17	3.785.255,98
SERV. SOCIALI	101.570,93	0,00	101.570,93
OO.PP.	14.441.111,96	32.020,00	14.473.131,96
PATRIMONIO	349.878,46	255.433,51	605.311,97
	15.408.517,16	5.239.540,27	20.648.057,43

Il Settore Finanze, come indicato nella delibera di G.C. n. 30/2012, ha predisposto apposita circolare esplicativa sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio, qui allegata per formare parte integrale e sostanziale dell'atto, di cui si condivide interamente l'operatività e che per brevità se ne riporta l'inizio e la fine: *"predisposizione delibera di giunta comunale con la quale viene effettuata apposita ricognizione del debito fuori bilancio e/o passività pregressa. Con tale atto, il dirigente proponente relaziona sulla formazione della partita debitoria, allega scheda di rilevazione (allegato n°1) che descrive l'iter di formazione del debito . Essa dovrà essere debitamente compilata, sottoscritta e completata, con idonee relazioni e documentazioni a corredo, consentendo al Consiglio Comunale la discussione cognita causa degli argomenti e garantendo così il corretto funzionamento dell'organo collegiale (Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Campania del.Par.n.3/2006 (allegato n°2). Sempre nel citato atto, il proponente indica all'ufficio ragioneria il capitolo su cui apporre il vincolo provvisorio di indisponibilità sulle proprie previsioni del bilancio annuale e/o pluriennale. La mutazione dell'impegno contabile in vincolo definitivo di indisponibilità delle previsioni del bilancio avverrà con il riconoscimento del debito da parte del Consiglio Comunale, cioè l'impegno contabile si trasformerà in impegno di spesa. La delibera consiliare di riconoscimento dovrà essere, poi, tempestivamente inviata dalla Segreteria Generale alla competente Procura della Corte dei Conti della Campania che, dell'avvenuta trasmissione, ne informerà l'organo di revisione"*.

La complessità e la necessità di aggiornare costantemente tale attività, finalizzata alla riconduzione nel sistema del bilancio dei debiti, costituisce un obiettivo prioritario dell'Amministrazione. Ciò impone la costituzione di una struttura temporanea ai sensi dell'articolo 20 lettera b) del vigente regolamento sugli uffici e sui servizi affinché svolga con celerità gli adempimenti necessari e che si possono riassumere nell'allegato progetto denominato " DFB : Bilancio InFORMA", da comunicare alla delegazione trattante dell'ente.L'importo presunto del progetto sarà quantificato dai dirigenti

individuati come coordinatori, onerati a rappresentarlo in sede di contrattazione decentrata. Tale struttura sarà coordinata, in maniera congiunta, dal dirigente del Settore Legale e dal dirigente del Settore Finanze che dovranno relazionare in Giunta sull'attività espletata. La valutazione del personale partecipante avverrà attraverso schede i cui parametri sono stati indicati nel progetto. I dirigenti dei Settori coinvolti, Finanze, Legale, Opere Pubbliche, Urbanistica, Patrimonio, Segreteria Generale, comunicheranno i nominativi dei partecipanti al Segretario Generale per la formalizzazione dell'incarico. L'attività verrà svolta negli uffici dei singoli settori, con periodica riunione settimanale presso la sala posta all'ultimo piano di Palazzo Mosti.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria, il Consiglio Comunale ha già onerato il Settore Finanze, nella predisposizione del Bilancio di previsione esercizio 2012 e del pluriennale 2012/2014, ad inserire le somme necessarie per eliminare le criticità di cui sopra solo dopo la rimodulazione della spesa e l'utilizzo della rateizzazione per le passività pregresse.

Il mutuo per gli espropri potrà essere inserito solo previa dichiarazione:

- del dirigente del Settore OO.PP. in cui viene rappresentato che non vi sono economie derivanti da mutui precedentemente contratti per la realizzazione di opere pubbliche a loro volta puntualmente eseguite;
- dei vari dirigenti dei settori in cui viene esplicitata la necessità di utilizzare gli stanziamenti di spesa, ridotti del 30%, per le obbligazioni giuridiche già assunte negli anni precedenti e che l'istituto della rateizzazione non è stato accettato dalla controparte.

Riassumendo:

- 1) ciascun settore rimodulerà i propri stanziamenti previsionali 2012/2014 inserendo al proprio interno dotazioni finanziarie per debiti fuori bilancio o passività pregresse ovvero dichiarazione circa la necessità di utilizzare gli stanziamenti di spesa, ridotti del 30%, per le obbligazioni giuridiche già assunte negli anni precedenti e l'impossibilità di rimodulare la spesa previsionale pluriennale;
- 2) dichiarazione del dirigente del Settore OO.PP. in cui viene rappresentato che non vi sono economie derivanti da mutui precedentemente contratti per la realizzazione di opere pubbliche a loro volta puntualmente eseguite;
- 3) inserimento dell'avanzo di amministrazione libero pari ad euro 3.358.681,76 per debiti e/o passività pregresse;
- 4) dichiarazione dell'inesistenza di proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili da utilizzare per la copertura dei debiti;
- 5) inserimento mutuo da contrarre con la Cassa DD.PP. per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da espropri. L'efficacia dei provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio per espropri con il mutuo di cui innanzi sarà sospesa sino all'effettiva concessione del prestito da parte dell'istituto, ai sensi dell'art.21 quater L.n. 241/90, norma introdotta con la novella di cui all'articolo 14 legge 11 febbraio 2005, n. 15. Con la concessione del mutuo de quo, il Consiglio Comunale provvederà a rimuovere tale sospensione. L'art. 21-*quater* della L. n. 241/1990 disciplina il potere di sospensione del provvedimento amministrativo prevedendo che la sua efficacia ovvero la sua esecuzione possano essere sospese per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato. Il termine della sospensione dovrà essere, quindi, esplicitamente indicato nella delibera di riconoscimento.

Copia del presente atto dovrà essere inviata:

al Collegio dei Revisori;

al Segretario Generale;

al Presidente della delegazione trattante affinché tale progetto venga portato a conoscenza delle OO.SS.;

ai dirigenti dei Settori: Legale, Finanze, Opere Pubbliche, Urbanistica, Patrimonio, Segreteria Generale, ciascuno per gli adempimenti indicati nella proposta.

Benevento, 15/05/2012

L'assessore alle Finanze

Avv. Cosimo Lepore

Il Sindaco
Ing. Fausto Pepe

Si omettono i pareri di regolarità tecnico-contabile ai sensi dell'articolo 49, comma uno del Decreto Legislativo n.267/2000

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede;
Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei Settori;
Con voti unanimi

DELIBERA

di **approvare** integralmente la retroestesa proposta di **deliberazione** che qui si intende riportata e trascritta;

Con separata unanime votazione **dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.**

Città di Benevento

Settore Finanze

Via Annunziata (palazzo Mosi) - fax 0824/772224 telefono 0824/772274
Partita IVA e Codice Fiscale 00074270620

MINUTA

Anticipata a ½ fax
Racc.a.r.

39366
- 8 MAG 2012

Spett.le Corte dei Conti
Sezione di Controllo
Via Ammiraglio Acton,35
80133 NAPOLI
(081/5528592)


Oggetto: delibera di C.C. n.6 del 30/04/2012 ad oggetto: " Approvazione rendiconto esercizio 2011".


Si rimette, in allegato, la copia della delibera indicata in oggetto.

Benevento, 04/05/2012



Il Dirigente
Dott. Andrea Lanzalone





Città di Benevento

SETTORE FINANZE

Via Annunziata (palazzo Mestri) - 0824/772274 - Fax 0824/772264
Partita IVA e Codice Fiscale 00074270620

Ai Sigg. Dirigenti:

25778

27 MAR 2012

Avv. Angelo Mancini
Dott. Gennaro Vitelli
Arch. Isidoro Fucci
Ing. Salvatore Zotti
e tramite i Sigg. Dirigenti
alle proprie P.O. di Settore

e p.c.

All' Assessore alle Finanze
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario Generale
Al Collegio dei Revisori
c/o il Presidente dott. Alfonso Pacilio
LL.SS.

A ½ fax

Oggetto: debiti fuori bilancio -

L'organo di revisione ha più volte raccomandato, non ultimo nella fase di verifica degli equilibri e sullo stato di attuazione dei programmi dell'ente, di accantonare e/o di prevedere nel bilancio di previsione importi per passività latenti esistenti o che si presume che possano derivare da provvedimenti sfavorevoli e già conosciuti dall'ente ovvero per debiti fuori bilancio prima di procedere ad obbligare giuridicamente l'ente per spese non obbligatorie per legge.

Ciò è stato anche rappresentato dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo della Campania con deliberazione n. 8/2012 per cui, nelle more dell'approvazione del rendiconto di gestione esercizio 2011 e, ai sensi dell'articolo 191, comma quinto del TUEL n. 267/2000, si invita a dare disposizione ai propri uffici affinché siano assunti solo impegni e pagamenti per spese di servizi espressamente previsti ed obbligatori per legge, con contestuale accantonamento di somme sul proprio PEG esercizio provvisorio 2012 per debiti fuori bilancio segnalati all'organo di revisione previa adozione di apposita delibera di Giunta Comunale da sottoporre successivamente al Consiglio Comunale. Va considerato, inoltre, che la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Campania con la suindicata deliberazione ha invitato l'ente ad assumere ogni iniziativa idonea per assicurare il suo buon funzionamento: i debiti fuori bilancio non costituiscono un indicatore positivo dell'attività gestionale.

E' da tener presente che il debito fuori bilancio è quello che scaturisce da un procedimento di spesa che non si concretizza attraverso la normale gestione di bilancio, seguendo le procedure previste per l'effettuazione di una spesa ai sensi dell'art. 191 del T.U.E.L. n. 267/2000 commi 1-3. In particolare, essi consistono in un'obbligazione verso terzi maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento giuridico e contabile per l'assunzione dell'impegno.

L'ente locale, ai sensi dell'art. 194 del T.U.E.L., riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio, contestualmente alla delibera consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio o con diversa periodicità stabilita dal regolamento di contabilità.

Nell'attuale sistema giuscontabile sono riconoscibili dall'ente locale solo le fattispecie di debito fuori bilancio indicate espressamente nell'articolo 194 del TUEL e qui di seguito riportate:

In tal caso bisogna attuare la procedura di concertazione con i sindacati.

Di norma la responsabilità degli Uffici è affidata a personale appartenente alla Categoria "C".

Art. 20 Strutture Temporanee

Le strutture organizzative temporanee sono unità organizzative istituite:

- a. per la elaborazione, attuazione e monitoraggio di programmi, progetti o obiettivi di interesse Comunale caratterizzati da innovatività, strategicità e temporaneità (unità di progetto);
- b. per la integrazione temporanea di differenti strutture attorno a progetti o processi interfunzionali richiedenti apporti congiunti e coordinati (unità di integrazione temporanea);
- c. per esigenze temporanee di supporto professionale o specialistico al servizio di una o più strutture (unità di Staff temporanea).

Art.21 Unità di progetto

Per assicurare la gestione di attività o interventi di particolare complessità possono essere istituite unità di progetto sia intersettoriale che all'interno di un singolo settore. Le attività possono essere svolte durante o fuori l'orario di Ufficio a seconda del tipo di finanziamento (derivato o proprio).

Le unità di progetto si caratterizzano per:

- a. elevata specializzazione e complessità dei processi tecnico funzionali;
- b. interazione con le altre strutture;
- c. durata limitata nel tempo.

Su proposta dei Dirigenti dei settori interessati, il Segretario generale costituisce l'unità di progetto assegnando risorse finanziarie e strumentali. Per l'individuazione del personale provvede il Dirigente delle Risorse Umane su proposta dei singoli Dirigenti. Tali assegnazioni, unitamente all'obiettivo da perseguire e ai tempi di realizzazione, sono contenute nella deliberazione di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ovvero in successive deliberazioni di variazione dello stesso.

Le unità di progetto operano sotto la direzione del Dirigente della struttura di diretto riferimento.

Fattispecie lettera a) sentenze immediatamente esecutive, relative a controversie instaurate dall'ente.

Le sentenze immediatamente esecutive sono quelle per le quali il giudice, in pendenza dell'ulteriore grado di giudizio, dichiara la provvisoria esecutorietà tra le parti. È necessario evidenziare che il T.U.E.L. a riguardo include le sole sentenze esecutive, senza far menzione di quelle passate in giudicato come avveniva nella disciplina del Dlgs n. 77/1995, ciò implica che mentre in passato la norma imponeva di attendere che la sentenza passasse in giudicato oppure che fosse attivata la procedura per l'esecuzione forzata della stessa, determinandosi in ogni caso per l'ente l'aggravio dei costi connessi all'esperimento delle diverse fasi del giudizio, la nuova formulazione ha indicato, quale fonte del riconoscimento di legittimità del debito, la presenza di una sentenza esecutiva a prescindere dal fatto che essa lo sia provvisoriamente o definitivamente.

Fattispecie lettera b) la copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione.

In questo caso è previsto l'automatico riconoscimento del debito se si verifica che:

- sia stato sempre rispettato l'obbligo del pareggio di bilancio;
- negli statuti, convenzioni o regolamenti di tali enti strumentali, ai quali è demandata la gestione di specifici servizi, sia stato previsto che qualora gli stessi realizzino disavanzi di gestione, questi debbono essere coperti dall'ente locale;
- il disavanzo derivi da fatti di gestione (maggiori spese impreviste o minori entrate accertate, ad esempio) con esclusione quindi del ripiano di eventuali debiti fuori bilancio sorti nell'ambito dell'ente strumentale.

Fattispecie lettera c) la ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali.

Il richiamo, contenuto nel testo legislativo, è alla sola ricapitalizzazione che costituisce l'unica forma, specificamente disciplinata dalle norme civilistiche, di ripiano delle perdite delle società miste strumentali per l'esercizio di servizi dell'ente. In questo caso i debiti fuori bilancio scaturiscono dall'intervento dell'ente sul valore delle azioni da esso possedute a seguito di perdite della società che incidono sul capitale della stessa. Più precisamente, l'ente locale dovrà ridurre il valore delle proprie azioni iscritte in patrimonio in proporzione alla riduzione del capitale sociale in conseguenza della perdita o concorrere alla ricostituzione del capitale fino al minimo legale, se la riduzione lo ha portato ad un livello inferiore a tale limite.

Per ricapitalizzazione si suole identificare l'azione di ricostruire il capitale originariamente deliberato dai soci per la costituzione di una società, allorché, per fatti connessi alla gestione e a seguito del conseguimento di perdite, il patrimonio sociale si attesta al di sotto del capitale minimo previsto dal codice civile.

La sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti con delibera n. 29 del 15 febbraio 2007 ha sottolineato che non possono rientrare nella categoria dei debiti fuori bilancio, alla fattispecie c) le coperture delle perdite di una società di capitale partecipata dal comune che non svolge un servizio pubblico locale.

Il collegio in tale delibera ha precisato che l'attuale normativa, contenuta nel testo unico degli enti locali negli articoli 193 e 194, ha dettato norme procedurali precise e dettagliate tipologie di fuori bilancio, esclusivamente riconducibili a una delle ipotesi elencate nelle lettere a); b); c); d); e); dell'art. 194, comma 1.

La richiesta di agglomerazione della copertura delle perdite delle società partecipate nella fattispecie c) quindi non può essere considerata anche tenendo conto di una delibera della Corte dei Conti Liguria n.2 del 2005 che ha messo in evidenza che: "la previsione di tale tipologia di debiti fuori bilancio è stata modificata in senso più restrittivo rispetto al passato con la

... delle parole «ripiano delle perdite» con la parola «ricapitalizzazione» circoscrivendo
... ipotesi oggetto di riconoscimento. Se per ripiano delle perdite si intende qualsiasi
... colmare un disavanzo di gestione, il verbo ricapitalizzare identifica l'azione di
... capitale originariamente deliberato dai soci per la costituzione della società
... fatti connessi alla gestione e a seguito del conseguimento di perdite, il patrimonio
... società si attesta al di sotto del capitale minimo previsto dal codice civile". In tale delibera si
... evidenza come la lettera c) dell'articolo 194 del Testo unico degli enti locali precisi con
... riferimento all'ipotesi di ricapitalizzazione che debba avvenire «entro i limiti e le forme previste
... dal codice civile o da norme speciali.

Fattispecie d) le procedure espropriative o di occupazioni di urgenza per opere di pubblica utilità.

Le procedure espropriative per opere di pubblica utilità hanno un iter procedimentale abbastanza complesso sia per quanto riguarda la definizione del provvedimento ablatorio sia per quanto riguarda la determinazione dell'indennità di esproprio e di occupazione. All'atto dell'emissione del decreto di esproprio viene altresì fissata l'indennità da corrispondere all'espropriato che, se l'accetta, si limiterà a sottoscrivere l'atto di cessione volontaria. Se, però, non dovesse accettare l'indennità determinata dall'ente espropriante, quest'ultimo è tenuto ad effettuare il deposito presso l'ex Cassa DD.PP. in attesa dell'esito del giudizio che l'espropriato solitamente instaura in caso di mancata accettazione. Nei casi in cui la misura della indennità determinata dalla sentenza o dall'accordo stragiudiziale dovesse risultare maggiore dell'indennità prevista al momento del provvedimento di espropriazione o di occupazione, la parte della indennità eccedente la somma a suo tempo impegnata costituirà un debito fuori bilancio in quanto non prevista e non impegnata nel bilancio dell'anno finanziario in cui sono stati adottati i predetti provvedimenti.

Fattispecie e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Questa possibilità è ammessa per le sole spese disposte nell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente, a condizione che siano accertati e dimostrati concretamente:

- l'utilità;
- l'arricchimento senza giusta causa.

L'arricchimento corrisponde alla diminuzione patrimoniale sofferta senza giusta causa dal soggetto che ha fornito beni e servizi, da indennizzare nei limiti dell'arricchimento ottenuto dall'ente. Ciò comporta che il quantum del debito riconoscibile da parte dell'ente dovrà essere pari alla minore somma tra l'arricchimento dell'ente e la diminuzione patrimoniale subita dal terzo. L'arricchimento coincide con il prezzo di mercato nel caso di beni e servizi, o con quanto previsto dalle tariffe dei vari ordini nel caso di prestazioni professionali. In tale fattispecie è stabilito che sono sanabili i debiti derivanti da spese assunte in violazione delle norme del TUEL per la parte di cui sia stata accertata e dimostrata l'utilità e l'arricchimento che ne ha tratto l'ente locale, il pagamento della parte residua deve essere invece richiesta a chi ha ordinato e reso possibile la fornitura in quanto, per tale parte, il rapporto obbligatorio intercorre tra il privato fornitore e l'amministratore, il funzionario o il dipendente che ha violato le disposizioni che regolano l'effettuazione della spesa. Pertanto, la legittimità di tali debiti è subordinata alla dimostrazione, da parte del responsabile del servizio interessato, dell'utilità e dell'arricchimento conseguiti dall'ente e al fatto che le relative obbligazioni siano state contratte nell'esercizio di funzioni pubbliche e di servizi di competenza dell'ente. Nessun riconoscimento potrà determinarsi, invece, per le somme dovute a titolo di interessi, spese giudiziali e oneri connessi al ritardato pagamento delle forniture ricevute, la cui imputazione sarà a carico di coloro che con il loro comportamento le hanno determinate. Nel caso di incarichi professionali, la diminuzione patrimoniale coincide con il mancato guadagno, da determinarsi eventualmente anche ex art. 1226 c.c.. La parte residua di debito che rimane al di

...oni del riconoscimento operato dall'ente va posta a carico del funzionario che ha concorso alla formazione del debito fuori bilancio e solo a quest'ultimo il terzo potrà rivolgersi per la completa soddisfazione del proprio credito.

Il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio spetta all'organo consiliare, che deve non solo e non tanto sanare una o più spese assunte senza impegno, quanto verificare che ciò non pregiudichi gli equilibri di bilancio. Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio è riservato al Consiglio ed è ammissibile, per espressa definizione di legge, solo nelle fattispecie sopra elencate. L'attribuzione al consiglio dell'ente di riconoscerne la legittimità risponde alla duplice esigenza di dotare tale organo della piena conoscenza, conferendogli l'assoluta responsabilità della decisione, ma anche di permettere al medesimo la valutazione sul fine pubblico conseguito (utilitas) e sulla condotta dell'amministratore che quel debito ha originato con un atto, un provvedimento, un fatto, un comportamento, anche omissivo

L'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali nei propri principi contabili ha ribadito al punto 86 la competenza consiliare *"poiché il finanziamento di debiti fuori bilancio comporta una diversa modulazione in bilancio delle risorse programmate o l'utilizzo di nuove risorse e consegue al riconoscimento di interventi di spesa non autorizzati nei documenti di programmazione, la competenza del consiglio in materia è esclusiva, non surrogabile o assumibile da altri soggetti"*, detta competenza, si legge al punto 81, *"permane anche nel caso in cui in bilancio siano stati previsti stanziamenti generici o specifici accantonati per sopperire a fattispecie debitorie"*.

Quindi, per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio è necessario che il Consiglio Comunale rinvenga le caratteristiche di cui sopra.

La deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio va allegata in copia al rendiconto della gestione in corso ai sensi dell'articolo 193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000. L'art. 23, comma 5, della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) ha infine disposto che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti. L'organo di revisione deve verificare che i provvedimenti di riconoscimento di debiti gli siano trasmessi nonché inviati alla competente procura della Corte dei Conti.

Al riconoscimento della legittimità e al contestuale finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui alle lettere a) ed e) dell'art. 194, comma 1, del TUEL deve provvedersi con procedura d'urgenza, sottoponendo le fattispecie da riconoscere al Consiglio nei tempi brevi previsti dal regolamento di contabilità in tutti i casi in cui al decorrere dei tempi è collegato il rischio di maggiori gravami e/o il maturare di interessi e rivalutazione monetario, comunque, non appena il responsabile del servizio ne è venuto a conoscenza.

Con la delibera di riconoscimento dei debiti fuori bilancio si deve provvedere ad indicare i mezzi finanziari destinati alla loro copertura, completandosi in questo modo il procedimento che ha per fine quello di far rientrare nella corretta gestione di bilancio quelle spese che ne erano del tutto fuori.

La legge disciplina le modalità di pagamento ed il reperimento dei mezzi finanziari a copertura dei debiti fuori bilancio, completando, in questo modo, il procedimento che ha per fine quello di far rientrare nella corretta gestione di bilancio quelle spese che ne erano del tutto fuori. È consentito farvi fronte con ogni mezzo finanziario a disposizione dell'ente, ad eccezione delle entrate provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché con i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili.

L'ente locale può, inoltre, convenire con i creditori un piano di rateizzazione del pagamento del debito di durata non superiore a tre anni finanziari, compreso quello in corso, da concordare con i creditori. I provvedimenti per lo stanziamento delle somme necessarie al pagamento dei debiti fuori bilancio vengono adottati dal Consiglio comunale, mentre la relativa proposta di deliberazione, salvo diversa regolamentazione dell'ente, è di competenza del responsabile del

Solo qualora l'ente non possa provvedere nei termini sopra indicati, si potrà far ricorso all'assunzione di mutui ai sensi dell'art. 202 del TUEL, in tale ipotesi, però, occorre tener conto di disposizioni derivanti dalle leggi finanziarie del 2002 e del 2003. Quest'ultimo aspetto merita particolare attenzione, la legge costituzionale n. 3/2001, infatti, ha consentito agli enti locali di indebitarsi esclusivamente per le spese di investimento (art. 119 Cost.); l'art. 41, comma 4, legge n. 448/2001 ha chiarito che il ricorso ai mutui per la copertura dei debiti fuori bilancio è ammesso solo per quei debiti maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001. Qualora gli enti territoriali ricorrano all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, in violazione dell'art. 119 della Costituzione, i relativi atti e contratti sono nulli.

Nelle more della modifica organizzativa, è necessario che l'ente adotti la sottostante procedura, così come indicato nel punto 4) della delibera di G.C. n. 30 dell'01/03/2012:

"ricognizione dei debiti fuori bilancio e delle passività pregresse che determinano prioritariamente la copertura finanziaria rispetto alle altre obbligazioni giuridiche che si vorranno e si potranno assumere dopo tale verifica. Il settore, pertanto, non potrà assumere nuovi obblighi verso terzi qualora l'analisi dei debiti fuori bilancio in via di definizione dovesse far rilevare situazioni pregresse che compromettano gli equilibri di bilancio. In tal caso, occorre temporaneamente sospendere gli impegni sui capitoli del settore che evidenzia tali criticità, sia sul titolo I che sul titolo II della spesa, fatta eccezione per le spese inerenti ai servizi indispensabili. Tale blocco terminerebbe con il ripiano dell'eventuale disavanzo creato per la presenza di debiti fuori bilancio ovvero con l'impegno contabile delle passività pregresse. Il finanziamento del debito fuori bilancio potrà avvenire utilizzando l'istituto della rateizzazione triennale della partita debitoria. Per quanto riguarda il pagamento di somme per espropri, indennità di occupazione e conseguente risarcimento danni sarebbe opportuno utilizzare le economie derivanti da mutui precedentemente contratti per la realizzazione di opere pubbliche, a loro volta puntualmente eseguite. Qualora dalla verifica effettuata dal Settore OO.PP. ciò non fosse possibile, il dirigente del Settore OO.PP., previa dettagliata relazione, dovrà inserire nel bilancio di previsione esercizio 2012 generici stanziamenti finanziati con le entrate proprie dell'ente, riducendo gli stanziamenti per le altre finalità. Tale prerogativa spetterà anche agli altri dirigenti, con consequenziale rimodulazione degli obiettivi strategici e gestionali dell'ente. Infatti solo dopo aver utilizzato per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e gli stanziamenti di spesa per i quali non è sorta un'obbligazione, fatta eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, ovvero nel caso in cui le risorse e le disponibilità si rivelino inadeguate, previa attestazione da parte di ciascun dirigente che rappresenta la necessità di utilizzare gli stanziamenti di spesa assegnati per obbligazioni giuridiche già assunte negli anni precedenti e con specifici atti di indirizzo, si potrà ricorrere in via residuale all'indebitamento per il finanziamento dei debiti fuori bilancio correnti maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale n.3/2011 e per quelle derivanti da spese di investimento."

Sarebbe inoltre opportuno intavolare trattative con le controparti, destinatari di provvedimenti espropriativi per addivenire ad una soluzione transattiva delle eventuali controversie esistenti ed in corso di definizione.

Operativamente, si procederà così come di seguito indicato:
predisposizione delibera di giunta comunale con la quale viene effettuata apposita ricognizione del debito fuori bilancio e/o passività pregressa. Con tale atto, il dirigente proponente relaziona sulla formazione della partita debitoria, allega scheda di rilevazione (allegato n° 1) che descrive l'iter di formazione del debito. Essa dovrà essere debitamente compilata, sottoscritta e completata, con idonee relazioni e documentazioni a corredo, consentendo al Consiglio Comunale la discussione "cognita causa" degli argomenti e garantendo così il corretto funzionamento dell'Organo Collegiale (Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Campania Del/Par n° 3/2006 allegato n° 2)

Sempre nel citato atto, il proponente indica all'ufficio ragioneria il capitolo su cui apporre il vincolo provvisorio di indisponibilità sulle proprie previsioni del bilancio annuale e/o pluriennale. La mutazione dell'impegno contabile in vincolo definitivo di indisponibilità delle previsioni del bilancio avverrà con il riconoscimento del debito da parte del Consiglio Comunale, cioè l'impegno contabile si trasformerà in impegno di spesa.

Una volta adottata, la delibera di Giunta Comunale dovrà essere immediatamente inoltrata dalla Segreteria Generale:

al Collegio dei Revisori affinché possa esprimere apposito parere motivato sulla partita debitoria, ai sensi dell'articolo 239 del TUEL n.267/2000 lettera a), parere che costituirà parte integrante e sostanziale della relativa proposta in Consiglio Comunale. L'organo di revisione, in caso di mancato tempestivo invio della delibera da parte della struttura, dovrà inviare apposita comunicazione al Segretario Generale che dovrà motivare, per iscritto, tale inosservanza;

al Presidente del Consiglio Comunale affinché il debito sia portato immediatamente in Consiglio Comunale, unico organo deputato dalla legge al riconoscimento, previa acquisizione del parere da parte del Collegio dei Revisori che depositerà lo stesso in Segreteria Generale e lo inoltrerà anche alla relativa commissione consultiva, consentendo di esprimersi in merito.


Con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, l'impegno contabile sarà trasformato in definitivo.

La delibera consiliare di riconoscimento dovrà essere, poi, tempestivamente inviata dalla Segreteria Generale alla competente Procura della Corte dei Conti della Campania che, dell'avvenuta trasmissione, ne informerà l'organo di revisione.


Nel concludere, si ribadisce la necessità che il procedimento inizi con l'obbligo di ogni funzionario o responsabile di verificare la sussistenza di eventuali debiti fuori bilancio, inviando una "scheda" riassuntiva per ciascuna fattispecie corredata dal proprio parere circa la possibilità giuridica di effettuare il riconoscimento, racchiusa in una proposta deliberativa di Giunta Comunale per le motivazioni di cui sopra, delibera che dovrà poi essere immediatamente portata in Consiglio Comunale. Deve sottolinearsi che non è consentito derogare a tale procedura, che ha carattere cogente, trovando ragione in principi contabili posti dal legislatore a tutela della finanza pubblica allargata (comune cioè allo Stato, Regioni ed altri Enti Territoriali). Un'eventuale procedura di liquidazione dei debiti fuori bilancio, derogatoria di quella espressamente fissata dal legislatore, sarebbe fonte di responsabilità contabile per i funzionari che la ponessero in essere. Essi, in tale ipotesi, risponderanno personalmente all'azione risarcitoria esercitata dal Procuratore regionale della Corte dei Conti competente per territorio. Infine la procedura di verifica della regolarità nell'assunzione di spese, oggetto di debito fuori bilancio, deve essere effettuata direttamente dal Consiglio dell'Ente, né è consentito derogare a tale obbligo giuridico, voluto con carattere cogente, dal legislatore a tutela dell'integrità del bilancio e degli equilibri finanziari, anche in relazione ai limiti voluti per la salvaguardia di obblighi assunti sul piano internazionale.

Distinti saluti.

Benevento, 16/03/2012



Il Dirigente
Dott. Andrea Lanzalone



Allegato n° 1

COMUNE DI BENEVENTO

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE PARTITE DEBITORIE N. _____
Redatta ai sensi dell'art. 194 Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000.

SETTORE:

SERVIZIO: FASC.

Il sottoscritto dirigente _____, per quanto di propria competenza, attesta quanto segue:

Generalità identificative del creditore: _____

Codice Fiscale /Partita IVA _____

Residente _____ in Via _____

Oggetto della spesa: _____

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito (Allegati):

Epoca della prestazione: _____

IMPORTO LORDO: Euro _____ Euro _____ per I.V.A ed Euro _____ per
C.P.A. _____

INTERESSI _____ ACCESSORI: _____

TOTALE CREDITO EURO

- Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati ATTESTA altresì:
- 1) che l'opera è stata realizzata o la fornitura dei beni e/o servizi di cui sopra è avvenuta per il seguente fine pubblico;
 - 2) che la fornitura e/o l'opera risulta acquisita al patrimonio del Comune di Benevento e la prestazione è stata effettivamente resa dal creditore;
 - 3) che dalla documentazione acquisita è possibile valutare congrui i prezzi.

4) motivazione per l'inclusione del debito nei casi previsti dall'art. 194 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267;

a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per le opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

5) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e ss. del Codice Civile;

6) che, nella proposizione della partita debitoria, si è proceduto a seguire l'ordine cronologico di arrivo degli atti comprovanti il credito.

Benevento,

IL DIRIGENTE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di propria competenza e sulla scorta degli elementi documentali disponibili,

A T T E S T A

a) che il debito non ha avuto la copertura finanziaria nell'esercizio di competenza ;

b) di non avere altri rilievi da esprimere dal punto di vista contabile in ordine alla presente partita debitoria.

Benevento,

IL DIRIGENTE
Dott. Andrea Lanzalone

VISTO, sulla scorta delle attestazioni innanzi sottoscritte dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Benevento,

IL SEGRETARIO GENERALE

Allegato n° 2

MOD. 2



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Del/Par n. 3/2006

nell'adunanza del 18.1.2006

Composta dai seguenti magistrati:

Dr. Vittorio Zambrano	Presidente di Sezione
Dr. Francesco Amabile	Consigliere relatore
Dr. Raffaele Del Grosso	Consigliere
Dr. Giuseppe Borgia	Consigliere
Dr. Corradino Corrado	Consigliere
Dr. Francesco Uccello	Primo Referendario
Dr. Laura Cafasso	Referendario

Visto l'art.100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

Vista la legge 5 giugno 2003, n.131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n.20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento 16 giugno 2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

Vista la nota n. 9166 in data 17.6.2005, con la quale il Presidente del Consiglio comunale del Comune di Ottaviano (NA), ha inoltrato richiesta di parere a questa Sezione ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n.131;

Vista l'ordinanza presidenziale n.2/2006 del 13 corrente mese, con la quale le questioni proposte sono state deferite all'esame collegiale della Sezione;

Udito il relatore, Consigliere Francesco Amabile;

PREMESSO:

Con la nota sopra indicata il Presidente del Consiglio comunale del Comune di Ottaviano - nel far presente che in una recente riunione dei capigruppo convocati per esaminare le questioni da sottoporre all'esame del Consiglio, essendosi riscontrato che le proposte di deliberazioni concernenti il riconoscimento di debiti fuori bilancio non erano corredate di idonea documentazione giustificativa, erano stati richiesti, senza esito concreto, documenti integrativi e chiarimenti ai responsabili di Settore - ha chiesto di conoscere se sia legittima la richiesta di documentazione integrativa e di chiarimenti formulata dai consiglieri comunali relativamente alle proposte di deliberazione portate al loro esame. Ha osservato al riguardo il richiedente che *"la richiesta, confortata, tra l'altro, dal regolamento comunale di contabilità, ha come fondamento il diritto di ciascun consigliere di conoscere in modo esauriente l'iter burocratico di ogni pratica, al fine di effettuare ogni valutazione in merito..."* In particolare ha chiesto di sapere se i consiglieri comunali possano rifiutarsi di deliberare in assenza di tale documentazione e se possano incorrere in eventuali responsabilità ove approvino deliberazioni di riconoscimento di detti debiti sulla base di documentazione insufficiente.

In via preliminare va, nell'ordine, accertata l'ammissibilità della richiesta di parere in relazione sia al mancato inoltro della stessa tramite il Consiglio delle Autonomie locali che alla legittimazione del soggetto proponente e al contenuto oggettivo del quesito.

Con riferimento al primo profilo, premesso che l'art.7 - comma 8 - della legge n. 131/2003 prevede che gli enti locali possono chiedere pareri *in materia di contabilità pubblica* alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti *"di norma, tramite il Consiglio delle autonomie locali"*, la Sezione non

avvisa motivi per discostarsi dall'orientamento sin qui seguito, nel senso che, nelle more della istituzione nella Regione Campania del Consiglio delle autonomie locali, nulla impedisce agli enti territoriali di avanzare ugualmente e direttamente le richieste di parere a mezzo dell'organo di rappresentanza esterna, e ciò non soltanto perché la norma citata non prevede tale tramite come essenziale ma soprattutto per la necessità di non frustrare sul nascere l'attuazione della nuova funzione deferita alla Corte nell'interesse delle collettività locali.

La richiesta di parere appare ammissibile anche sotto il profilo della legittimazione del Presidente del Consiglio comunale proponente, essendo opinione generale che questi, benché non menzionato espressamente nell'art. 36 del TUEL, nel promuovere dirigere, controllare e coordinare le funzioni proprie del Consiglio comunale previste dall'art. 42 della legge n.267/2000 e nell'attuare, congiuntamente al Sindaco, l'attività di indirizzo e di controllo politico e amministrativo, è Organo del Comune ed è dotato di poteri di rappresentanza sostanziale relativamente alle questioni di competenza dell'Organo consiliare.

Particolare rilievo riveste l'accertamento preliminare sul contenuto oggettivo del quesito, in considerazione del fatto che la funzione consultiva attribuita alla Corte dall'art. 7, comma 8, della legge 5.6.2003, n. 131 - diversamente da quella assegnata al Consiglio di Stato e all'Avvocatura dello Stato - è limitata alla materia della contabilità pubblica.

Orbene, come accennato in premessa, l'oggetto peculiare del quesito concerne specificamente l'attività che i membri del Consiglio comunale sono tenuti a svolgere ai fini dell'accertamento della ricorrenza delle condizioni (solo) in presenza delle quali l'art. 194 del TU 18.8.2000 n. 267 ammette la possibilità di un riconoscimento a posteriori della legittimità dei debiti fuori bilancio mediante l'assunzione di apposita deliberazione. Difatti il TUEL disciplina compiutamente sia le modalità di assunzione degli impegni e dell'effettuazione delle spese, stabilendo regole per evitare che si formino debiti fuori bilancio (art. 191) che le fattispecie dei debiti riconoscibili (art. 194 primo comma) e la procedura per il riconoscimento dei debiti medesimi (art. 193, comma 2) nonché i mezzi di finanziamento degli oneri che ne conseguono (articoli 193, comma 3, e 194, comma 3). Inoltre, la

deliberazione di riconoscimento dei debiti in questione deve dare atto che gli stessi rientrano nei casi (tassativi) previsti dall'art.194 e, per quelli rientranti nella previsione del primo comma lettera e), che gli stessi rientrano nei limiti di accertata e dimostrata utilità ed arricchimento per l'Ente e si riferiscono a servizi o forniture necessari per l'espletamento di pubbliche funzioni.

In altri termini, la questione portata all'esame del Collegio attiene al procedimento da espletare ai fini del riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio e, dunque, riguarda la materia della contabilità pubblica, in quanto tale procedimento, volto alla regolarizzazione delle spese assunte senza formale impegno e al loro ripianamento, si inquadra nel contesto delle disposizioni preordinate alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, col "rendere manifesto un fenomeno sommerso, riconducendolo nell'alveo della contabilità dell'ente".

Di conseguenza la richiesta di parere va ritenuta ammissibile anche sotto il profilo contenutistico.

Come chiarito in precedenza, il merito della questione prospettata - senza perdere la connotazione tipicamente contabile per il contesto normativo in cui si pone - si inserisce nel tema generale del diritto di accesso dei consiglieri comunali agli atti dell'amministrazione, che è collegato, a sua volta, al dovere che ad essi incombe di prendere adeguata conoscenza delle questioni in ordine alla quale sono chiamati a deliberare. Il dovere di informazione è poi particolarmente cogente in relazione all'assunzione dell'atto a deliberativo di riconoscimento dei debiti fuori bilancio sia per la specificità dei casi per i quali è ammessa la legittimazione in via di sanatoria dei debiti assunti senza formale impegno di spesa sia per l'onere del loro ripiano, con le modalità di riequilibrio previste dall'art.193 comma 3, che ne consegue.

Il diritto di accesso agli atti dei consiglieri, già esplicitamente riconosciuto dall'art. 292 del T.U. della legge comunale e provinciale n. 148 del 1915 e riaffermato dall'art. 24 della legge n.816/1985, è stato ora trasfuso nell'art. 43, secondo comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs 18.8.2000, n. 267, il quale prevede che, per l'esercizio delle proprie funzioni, *"i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente del comune e della provincia nonché dalle loro aziende ed*

enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

La giurisprudenza ha precisato che tale diritto si estende anche agli atti prodromici (cfr. Consiglio di Stato, Sez.V[^], 8.9.1994, n.976; T.A.R. Liguria, Sez.I[^], 3.12.1994, n. 448; T.A.R. Lombardia, Brescia, 13.12.1993, n.1041) e va posto in relazione all'interesse pubblico, il quale esige che gli argomenti portati in seno all'assemblea deliberante siano discussi "cognita causa", ai fini del corretto funzionamento dell'Organo collegiale (cfr. T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 30.9.1992, n. 402). Il legislatore ha poi riservato espressamente allo Statuto la specificazione degli indirizzi e al Regolamento la definizione di questa "condizione essenziale" per il pieno e consapevole esercizio del mandato elettivo da parte dei membri del consiglio.

La dottrina ha avuto modo di precisare che il diritto dei consiglieri attiene alla funzione pubblica di cui gli amministratori sono portatori; quindi costoro non devono dimostrare - diversamente da quanto previsto dalle norme comuni sull'accesso riconosciuto ai cittadini dall'art. 7 della legge n. 142/1990 e dall'art. 22 della legge n. 241/1990, fondate sulla esistenza di una posizione soggettiva personale qualificata - l'esistenza di un interesse giuridicamente rilevante, essendo la qualità di componente delle assemblee elettive locali di per se sufficiente a comprovare l'utilità dell'accesso agli atti ai fini dell'espletamento del mandato.

Da quanto innanzi esposto consegue che la richiesta rivolta dai consiglieri comunali agli uffici e agli organi dell'Amministrazione di documenti, di chiarimenti e di necessari atti integrativi della documentazione già prodotta ai fini dell'adozione della deliberazione prevista dagli articoli 194, primo comma, e 193, secondo comma, del T.U. 18.8.2000, n. 267 sia non solo legittima ma necessaria per il corretto svolgimento della funzione pubblica.

Al diritto dei Consiglieri comunali di prendere piena informazione e conoscenza degli atti preparatori e dei provvedimenti prodromici si contrappone la responsabilità degli stessi per l'assunzione di deliberazioni eventualmente adottate in violazione dell'obbligo di informazione e di

illegente esercizio delle funzioni (cfr., *ex plurimis*, Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Lombardia, 17.11.2003, n. 1224; 11.3.2005, n.185).

PER QUESTI MOTIVI

nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite del Dirigente del Servizio di supporto, al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale di Ottaviano.

Così deliberato in Napoli, nella Camera di Consiglio del 18 gennaio 2006.

IL CONSIGLIERE RELATORE
(dott. Francesco Amabile)

IL PRESIDENTE
(dott. Vittorio Zambrano)

Depositato in data 31.1.2006

Il Dirigente
Dott. Armando Vocca



Città di Benevento

Via Annunziata (palazzo Mosti)
Partita Iva e Codice fiscale 00074270620

SINTESI PROGETTO

All.a

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Codice Denominazione progetto

	" DFB : Bilancio inFORMA "
--	----------------------------

1.2 Responsabili del progetto

AVV.ANGELO MANCINI/ DOTT.ANDREA LANZALONE
--

1.3 Obiettivi

Con il presente progetto ci si propone di incrementare le prestazioni del personale rese a favore dell'Amministrazione e dell'utenza nell'anno 2012/2013 e per la cui realizzazione si prevede di incentivare il personale assegnato per la maggiore produttività nell'espletamento dei servizi, in considerazione dell'importanza delle suddette iniziative per l'impatto che le stesse hanno sulla cittadinanza..

1.4 Destinatari

Creditori dell'Ente

1.5 Durata

Dal mese di maggio 2012 al mese di aprile 2013.

1.6 Risorse umane

	Esperti esterni/Dipendenti	Collaboratori
N. 14	-----12----- --	2 Avvocati del Settore Legale

1.7 Beni e servizi

Legale, Finanze, Opere Pubbliche, Urbanistica, Patrimonio, Segreteria Generale, ciascuno per gli adempimenti indicati - nella relazione	
---	--

1.8 Costi

	Esperti esterni/Dipendenti	Collaboratori	Materiali
€ -----	€ -----	€ -----	€ -----



Città di Benevento

Via Annunziata (palazzo Mosti) –
Partita Iva e Codice fiscale 00074270620

All.B

SINTESI PROGETTO Sezione 1 –Descrittiva

1.1 Codice	Denominazione progetto
P.01	“ DFB: Bilancio inFORMA “

1.2 Responsabili del progetto

Avv. Angelo Mancini/Dott. Andrea Lanzalone

1.3 Obiettivi misurabili

- Interazione con gli altri Settori alla ricerca di debiti sommersi : 1^ fase “ out debiti “ per un ...Bilancio inFORMA -
- Esame delle partite debitorie trasmesse -
- Rielaborazione, modifica se necessaria, delle partite debitorie ricevute -
- Quantificazione della massa passiva -
- Verifica presso l'ex Direzione Provinciale del Tesoro – sezione di Benevento- oggi Ragioneria dello Stato a seguito soppressione della direzione , e Prefettura di Benevento circa l'esistenza di somme depositate da parte di enti pubblici, privati, cooperative a titolo di indennità di esproprio o di occupazione –
- Reperimento risorse finanziarie,;
- Predisposizione di eventuali transazioni in ordine agli espropri eseguiti e non pagati -
- Predisposizione di apposita proposta deliberativa da portare in Consiglio Comunale per il riconoscimento, seguendo l'iter procedurale di cui alla circolare del 16/03/2012 prot.25778--
- Richiesta mutuo e stipula del contratto di credito;
- Predisposizione atto consiliare di rimozione della sospensione dell'efficacia di cui all'articolo 21 quater della L. n. 241/1990;
- Invio da parte della Segreteria Generale delle delibere di riconoscimento alla competente procura della Corte dei Conti;
- Emissione mandati di pagamento a favore dei creditori, previa predisposizione determine di liquidazione e pagamento;
- Predisposizione relazione finale che sarà approvata dalla Giunta Comunale -

Modalità di valutazione

Ai fini della valutazione gli elementi da tenere in considerazione sono:
Professionalità (conoscenza – esperienza – capacità tecnico operative);
Partecipazione (impegno – collaborazione – ricerca di qualità);
Rispetto di tempi e scadenze (assiduità – autonomia – responsabilità)

Al fine di legare il premio di produttività alla valutazione della prestazione si applicherà il seguente meccanismo:
Entro il termine stabilito per la valutazione il Dirigente procederà, utilizzando le schede di valutazione individuale (a seconda che si tratti di personale di categ. A e B ovvero di categ. C e D), all'attribuzione dei punteggi individuali e del peso individuale nel progetto.

Il Dirigente attribuisce un punteggio individuale che corrisponde ad un coefficiente di produttività come segue:

PER LE CATEGORIE A e B

- 1) punteggio individuale da 0 a 2: coefficiente produttività 0,50;
- 2) punteggio individuale da 3 a 4: coefficiente di produttività 0,70;
- 3) punteggio individuale da 5 a 6: coefficiente di produttività 1;

PER LE CATEGORIE C e D

- 1) punteggio individuale da 0 a 4 : coefficiente produttività 0,50;
- 2) punteggio individuale da 5 a 8: coefficiente di produttività 0,70;
- 3) punteggio individuale da 9 a 10: coefficiente di produttività 1;

Il premio dipenderà dal cosiddetto “fattore individuale di produttività” che è ottenuto moltiplicando il “peso apporto individuale nel progetto” x il coefficiente di produttività.

Il premio individuale è calcolato moltiplicando il fattore individuale di produttività x il (*)Budget dividendo tale prodotto per la somma dei fattori individuali di produttività.

La distribuzione avviene con il criterio di cui sopra così' come di seguito riportato:

- 40% mese luglio 2012;
- 20% mese di ottobre 2012;
- 40% mese di maggio 2013

In particolare, gli incentivi saranno liquidati, a favore dei partecipanti al progetto, a seguito della valutazione da parte del Dirigente per la verifica e certificazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati. La liquidazione avverrà previa compilazione delle schede di valutazione individuale.

I partecipanti al progetto possono richiedere un contraddittorio con il Dirigente in caso di disaccordo sull'esito della valutazione finale.

Modalità di documentazione

Leggi, circolari , sentenze, decreti di espropri, decreti di svincoli

Modalità di accesso alla documentazione

Albo comunale, sito web, uffici comunali, uffici della ex Tesoreria provinciale , uffici della Prefettura di Benevento., Cassa DD.PP.

Destinatari

Creditori dell'Ente

1.3

1.4

1.5 **Durata**

Dal mese di maggio 2012 al 30/04/2013

FASI OPERATIVE

- | |
|---|
| - Lavori uffici comunali, ex direzione del tesoro, prefettura, Cassa DD.PP. e contatti tesoriere comunale pro-tempore |
|---|

1.6 Risorse umane

Personale	Non Personale	Collaboratori
N° 12		2

RESPONSABILIZZAZIONE

<i>Che cosa fare</i>	<i>Chi lo deve fare</i>	<i>Quando</i>
Attività finalizzate ad eliminare i debiti fuori bilancio con consequenziali e successivi provvedimenti dispiegati nel planning	<i>Le risorse umane indicate nel progetto</i>	<i>maggio 2012 aprile 2013</i>

1.7**Beni e servizi**

Risorse logistiche	Risorse organizzative
Uffici comunali	Comune di Benevento

1.8**Costi**

Personale	Non Personale	Materiali
€ -----	€ ----- 0	€ ----- €

Il Dirigente Settore Legale

Il Dirigente Settore Finanze

PERSONALE PARTECIPANTE

" DFB: Bilancio INFORMA "

Numero e Categoria	Settore	Nominativo Personale	Importo
1D	Finanze		
1C	Finanze		
1B	Finanze		
1A	Finanze		
1C	OO.PP.		
1C	OO.PP.		
1C	Urbanistica		
1B	Urbanistica		
1D	Legale		
1B	Legale		
1C	Segreteria Generale		
1B	Segreteria Generale		

Collaboratori
N° 2 Avvocati del Settore Legale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale,

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno 29 MAG 2012 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000) (N. del Reg. Pubbl.)
- è stata trasmessa in pari data con elenco n.....di prot. ai Capigruppo consiliari...art. 125 comma 2 del T.U. 267/2000);
- è stata trasmessa al Prefetto della provincia di Benevento con nota prot. n. in data (art. 135, comma 2 del T.U. 267/2000);

Li 29 MAG 2012

Il Messo Comunale

IL CAPO MESSO COMUNALE
(Francesco MUCCI)



Il Segretario Generale
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dr. Andrea Lanzalone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, T.U. 267/2000);
- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo (art. 134, comma 3°, T.U. 267/2000).

Il Segretario Generale